

# L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

## A CHI SPETTA

Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

## REQUISITI

Sono richiesti:

- **riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo** a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- **almeno 260 contributi settimanali** (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

**Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.**

## LA DOMANDA

Può essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it) corredato da certificazione medica (mod. SS3).

## QUANDO SPETTA

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

È compatibile con l'attività lavorativa ed ha validità triennale.

Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente.

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia nel rispetto delle [finestre di accesso](#).

## QUANTO SPETTA

L'importo viene determinato con il sistema di calcolo:

- retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

Fonte: Inps